



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 23 DICEMBRE 2015

1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 dicembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di:

Signor ELIA COSIMO, Presidente della A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA nella stagione 2012/2013; la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, ora A.S.D. CORIGLIANO

per rispondere:-Sig. ELIA COSIMO, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013 ed in riferimento all'articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra Promozione a favore del tecnico Sig. Vincenzo Pacino; -la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, (ora A.S.D. CORIGLIANO) per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, del CGS;

DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Aggiunto

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1054 pf 2014/2015, avente ad oggetto: *"Violazione dei massimali stabiliti dall'accordo LND e l'A.I.A.C. in riferimento all'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2012/2013, tra la Società ASD CORIGLIANO SCHIAVONEA e l'allenatore Sig. Vincenzo Pacino"*.

o s s e r v a q u a n t o s e g u e

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza probatoria e dimostrativa:

1. **Atti vertenza n. 190/34 del Collegio Arbitrale, di cui al C.U. n.3 Stagione Sportiva 2014/2015;**
2. **Censimento Società ASD CORIGLIANO SCHIAVONEA S.S. 2012/13, S.S. 2013-14 e S.S. 2014- 15;**
3. **Scheda tesseramento federale del Tecnico Sig. Vincenzo A. Pacino;**

LA GENESI DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con nota del 18/05/2015 il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C. rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dal tecnico Sig. Vincenzo A. Pacino nei confronti della società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, inerente il mancato pagamento dei compensi pattuiti per la stagione sportiva 2012/13, segnalando, nel contempo, che le parti, nell'accordo economico sottoscritto, avevano superato i massimali previsti dall'intesa fra la L.N.D e l' A.I.A.C;
- per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Signor Vincenzo A. Pacino, la consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando il medesimo nei ruoli federali, quale allenatore di base, codice 55.902, con tesseramento nella stagione 2012/2013 a favore della Soc. A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA;

Considerato che:

nell'ambito del procedimento cui si è fatto cenno al punto che precede, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., accertava che per la stagione sportiva 2012/13 il Signor Vincenzo A. Pacino e la Soc. A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA avevano sottoscritto, in data 7 Settembre 2012, un accordo economico con il quale la società riconosceva all'allenatore un premio di tesseramento pari a euro 8.000,00 per l'attività di responsabile della prima squadra Cat. Promozione;

Rilevato che con C.U. n. 1 per la Stagione Sportiva 2012/2013 pubblicato il giorno 1/7/2012, tra l'altro, prevedeva :

che il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti a decorrere dalla stagione sportiva 2012/2013 è stato stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Allenatore Campionato di Promozione Euro 7.000,00

Visto l'art. 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che espressamente disciplina l'attività degli allenatori dilettanti prevedendo che *"Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le Società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio."*

Ritenuto, sulla base di quanto accertato in sede di indagine documentale che effettivamente la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, a mezzo del suo presidente Sig. Elia Cosimo, ed il tecnico Signor Vincenzo A. Pacino, hanno sottoscritto in data 7.09.2012 un accordo economico in sede di tesseramento in violazione dei massimali previsti dalla intesa sottoscritta tra LND e AIAC, in quanto prevedevano un premio di tesseramento di € 8.000,00 a fronte del limite previsto per la Cat. Promozione di € 7.000,00;

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti di seguito indicati:

-il **Sig. ELIA COSIMO**, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la Stagione Sportiva 2012/2013 pubblicato il giorno 1/7/2012; per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, con il Sig. Vincenzo Pacino, allenatore di Base, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula;

Considerato peraltro, che dai fatti come descritti in narrativa si configura la responsabilità del Sig. VINCENZO PACINO allenatore di base, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, incolpazioni tutte per le quali si provvede con un autonomo atto di deferimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, del vigente regolamento del Settore Tecnico innanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue anche la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. della Società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, alla quale appartenevano il presidente ed il tecnico al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

Visto l'art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva

HA DEFERITO

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale Calabria

1) il Signor ELIA COSIMO, Presidente della A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, nella stagione 2012/2013;

2) la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, ora A.S.D. CORIGLIANO ;

per rispondere:-il Sig. ELIA COSIMO, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013 ed in riferimento all'articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra Promozione a favore del tecnico Sig. Vincenzo Pacino; -la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, ora A.S.D. CORIGLIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, del CGS;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 dicembre 2015, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:- per il Sig.Elia Cosimo mesi tre di inibizione;-per la Società A.S.D. Corigliano Schiavonea, ora A.S.D. Corigliano l'ammenda di € 500,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata, pur appalesandosi eccessiva la richiesta del Sostituto Procuratore Federale per la Società ASD Corigliano già A.S.D. Corigliano Schiavonea.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga

-al Signor ELIA Cosimo mesi TRE (3) di inibizione e quindi fino al 31 marzo 2020 (già inibito fino al 31.12.2019);

-alla Società A.S.D.CORIGLIANO già A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA l'ammenda di € 300,00(trecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di

Sig. BRUNO Nicola, calciatore/dirigente; la società **ASD TAVERNESE**; la società **ASN PIETRO MANCINI TORRE ALTA**; per rispondere -il tesserato Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., in quanto, tesserato dal 03/01/15 quale calciatore della società ASD Tavernese, veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell'11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell'08/02/15; malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; - la Società ASD Tavernese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., dell'operato del calciatore Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S.; - la società ASN Pietro Mancini Torre Alta per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., dell'operato del Sig. Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

letti gli atti del procedimento disciplinare n. 794 pf 14/15, avente ad oggetto: "doppio tesseramento del Sig. Nicola Bruno tesserato come dirigente per la società Pietro Mancini Torre Alta e come calciatore dal 03.01.15 per la società Tavernese per la quale ha disputato gare ufficiali";

rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine;

che in particolare è emerso che il CRC, anche a seguito del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 28 del 05/03/15, trasmetteva allo scrivente Ufficio gli atti relativi alla posizione del Sig. Bruno Nicola (nato il 20/03/1969) evidenziando che detto soggetto - a far data dal 03/01/15 e fino alla data del 17/02/15 - avrebbe avuto un doppio tesseramento, essendo tesserato come dirigente per la società Mancini Torre Alta e come calciatore per la società ASD Tavernese: in costanza del doppio tesseramento così come sopra specificato, il Sig. Bruno prendeva parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di III categoria, ovvero: 1) Tavernese - Magna Grecia dell'11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell'08/02/15;

ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti in violazione delle norme federali vigenti posti in essere dal Sig. Bruno Nicola, attualmente tesserato per la ASD Tavernese:

il Sig. **Bruno Nicola** (nato il 20/03/1969), tesserato dal 03/01/15, quale calciatore della società **ASD Tavernese** veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell'11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell'08/02/15, malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società **Pietro Mancini Torre Alta** fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; ciò in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S.

Ritenuto, che dai comportamenti anzidetti consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. della società **ASD Tavernese e della società ASN Pietro Mancini Torre Alta**, dei propri dirigenti e/o comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S.;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. **Bruno Nicola**, alla società **ASD Tavernese** e alla società **ASN Pietro Mancini Torre Alta**;

rilevato che in data 25/06/15, il legale del Sig. Bruno Nicola inoltrava alla Procura Federale richiesta di audizione del proprio assistito e che, alla data fissata per la convocazione e segnatamente il 29/06/15, le parti convocate non si sono presentate per rendere il predetto esame;

visto l'art. 32 ter, comma 1, del C.G.S.

HA DEFERITO

Innanzitutto questo Tribunale Federale Territoriale:

Sig. Bruno Nicola, calciatore/dirigente; la società ASD Tavernese; la società ASN Pietro Mancini Torre Alta;

per rispondere- il tesserato Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., in quanto, tesserato dal 03/01/15 quale calciatore della società ASD Tavernese, veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell'11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell'08/02/15; malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società **Pietro Mancini Torre Alta** fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; - la Società ASD Tavernese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., dell'operato del calciatore Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S.; - la società ASN Pietro Mancini Torre Alta per rispondere, a

titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., dell'operato del Sig. Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 dicembre 2015 e' comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv Nicola Monaco.

E' comparso anche l'Avv. Annalisa Roseti la quale dichiara di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S..per la societa' ASN Pietro Mancini Torre Alta e per il signor Bruno Nicola e a sua volta chiede che i termini procedurali siano sospesi.

Il Sostituto Procuratore in merito rappresenta che è intervenuto l'accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiede che vengano sospesi i termini di cui all'art.34 bis del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospende il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S..

In rappresentanza della societa ASD Tavernese è comparso l'Avv. Alessandro Lupinacci il quale conclude chiedendo per il proscioglimento della Società da ogni addebito, evidenziando la buona fede dei dirigenti e comunque l'assenza di ogni situazione di conflitto in relazione alla posizione del tesserato Bruno Nicola.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta: per la Società ASD Tavernese l'ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata, pur appalesandosi eccessiva la richiesta del Sostituto Procuratore Federale per la Società ASD Tavernese.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

alla Società A.S.D. TAVERNESE l'ammenda di € 300,00(trecento/00) e la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da scontare nella correste stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato di Seconda Categoria.

Sospende il procedimento a carico della societa'ASN PIETRO MANCINI TORRE ALTA e del sig.BRUNO Nicola.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di

Sig.ARTUSO GIUSEPPE JUNIOR, calciatore della Reggina Calcio:

per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P. Viola, non risultando utilizzato nelle partite ufficiali.

Sig. CASSALIA AGOSTINO, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA:

per la violazione dell'art. 1bis, comma 1 e 5, del CGS per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell'atleta con la Reggina Calcio;

la società ASD ACADEMY P. VIOLA: ora A.S.D. SEGATO VIOLA

per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, attesa l'appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente sopra deferito e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l'attività sopra contestata.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 681 pf 14-15, avente ad oggetto: *"la presunta attività sportiva svolta dal calciatore Artuso Giuseppe Junior, nato il 5.7.2003, categoria esordienti presso la società ASD ACADEMY P. Viola, sebbene tesserato per la società Reggina Calcio"*;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini a seguito della quale nessuno degli avvisati ha formulato richieste;

rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

verbali di audizione dei sigg. ri: Artuso Giuseppe, padre del calciatore minore Artuso Giuseppe Junior, Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA e Posillipo Demetrio, allenatore di base della società Reggina Calcio;

fogli di censimento rilasciati dal Comitato Provinciale FIGC di Reggio Calabria dai quali risulta il tesseramento del calciatore Artuso Giuseppe Junior con la società Reggina Calcio nonché lo sviluppo storico dello stesso tesseramento sino alla stagione 2014-2015;

ritenuto che dalla complessiva attività d'indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti di seguito indicati:

1. Sig Artuso Giuseppe Junior, calciatore della Reggina Calcio:

violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P.VIOLA, non risultando utilizzato in partite ufficiali.

2. sig. Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA:

violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell'atleta con la Reggina Calcio;

ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva la responsabilità diretta ed oggettiva della società calcistica ASD ACADEMY P.VIOLA alla quale apparteneva il Presidente avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra menzionata;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Filippo Impallomeni;

visto l'art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.

HA DEFERITO

Innanzitutto a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

il sig. Artuso Giuseppe Junior, calciatore della Reggina Calcio:

per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P. Viola, non risultando utilizzato nelle partite ufficiali.

il sig. Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA:

per la violazione dell'art. 1bis, comma 1 e 5, del CGS per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell'atleta con la Reggina Calcio;

la società ASD ACADEMY P. VIOLA: ora A.S.D. SEGATO VIOLA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, attesa l'appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente sopra deferito e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l'attività sopra contestata.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 dicembre 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

È comparso anche l'Avv. Daniela Zampaglione la quale dichiara di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. per la società A.S.D. Accademy P.Viola, ora A.S.D. Segato Viola, e per il signor Casalia Agostino e a sua volta chiede che i termini procedurali siano sospesi.

Il Sostituto Procuratore in merito rappresenta che è intervenuto l'accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiede che vengano sospesi i termini di cui all'art.34 bis del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospende il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S..

Nessuno è comparso per l'altro deferito.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta:

per il signor Artuso Giuseppe Junior la squalifica per la durata di un mese.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga al signor ARTUSO Giuseppe Junior la squalifica di UN (1) mese e quindi fino al 23 GENNAIO 2016.

Sospende il procedimento a carico della società ASD ACADEMY P.VIOLA ora A.S.D. SEGATO VIOLA e del sig. CASSALIA Agostino.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi